

Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia



Convertito il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, previsti altri due mesi di intervento

Dal gennaio 2017 obbligo di assunzione del disabile per le imprese nella fascia 15-35 dipendenti

Trasferta occasionale e trasferta abituale, interpretazione autentica nel Decreto Fiscale



Licenze

- **Cedo** avviata attività di parrucchiera in Udine Centro (Corte Savornan). Per contatti telefonare al numero 0432 501664
- **Cedo** a Udine sud attività pluriennale di noleggio, vendita, riparazione carrelli elevatori ed attrezzature varie per la logistica. Portafooglio contratti triennali e quinquennali. Eventuale possibilità affitto immobile. Per informazioni contattare il n. 0432 568049 ore ufficio.
- Azienda di autotrasporti di Udine **cerca** padroncini con mezzi centinati portata utile 80 q con sponda idraulica per consegne e ritiri Udine e Gorizia. Contattare il sig. Adriano al 348 6004643.
- Azienda settore siderurgico **cerca** autotrasportatori conto terzi per effettuare trasporti giornalieri con bilici (semirimorchi aperti o centinati da 13,60 mt.) da Brescia a Sedegliano (UD). Per informazioni 347 5775792.
- **Vendesi** cessata attività autotrasporto merci c/terzi limitata a 11,5 T. **Vendo**, anche separatamente, veicolo DAF 45 180 cavalli con cella frigorifera anno 2006 km 350.000 con ATP fino al 01.01.2019 (prezzo veicolo € 20.000,00 trattabili). Per informazioni 348 5804115.

Immobili / Proprietà

- **Vendo o affitto** negozio a Udine fronte strada mq 50 vetrinato, cantina mq 26, garage comunicante mq 20, classe energetica E ipe 36,62 kWhmc anno, riscaldamento autonomo. Tel. 338 9345973.
- **Vendo** negozio di parrucchiere unisex di 38 mq a Gorizia in via dei Fauti, 17/c, avviato. Cedo comprese mura per raggiunti limiti di età. Rivolgersi a "Agenzia Zanon". Tel. 0481 30858.
- **Vendo** magazzino di 70 mq in via Ferrari 10 (laterale via Martignacco) a Udine. Occasione. Tel. 0432 480331.
- Nel rione di San Giovanni a Trieste, in zona ben servita, **affittasi/vendesi** magazzino fronte strada con accesso e stazionamento auto di 75 mtq di cui 40 mtq già soppalcati. Uffici adiacenti a piano terra di altri 65 metri quadrati con ingressi anche indipendenti. Locali adatti a qualsiasi attività artigianale. Possibilità di ulteriore box adiacente di 16 mtq dotato di ulteriore soppalco. Per informazioni: 040 568685 - info@knez.it.
- **Vendo** salone parrucchiere arredato. Locale di 37 mq. Servizio con antibagno, ripostiglio, impianti a norma, riscaldamento autonomo, climatizzatore. Zona centro commerciale Torri a Trieste. Facilità parcheggio. Tel. 333 2760434.

Automezzi

- **Vendo** autocarro Fiat TECTOR 75 q a pieno carico con licenza fino a 115 q ed eventuale lavoro. Tel. 347 5335029 e chiedere di Italo.

- **Vendo** causa inutilizzo Peugeot Boxer 330 L1H1 a gasolio - cilind. 2200 - potenza 74 Kw 100 cv. Immatricolato 30.12.2011 - Km 23.316. Rullo, pianale multistrato, rivestimento alluminio. € 12.500 + iva, trattabili. Per info: tel. 0434.247103.
- **Cedo** Fiat Daily cassone lungo con gru Fassi 20 + carrello rimorchio + cartellone pubblicitario bifacciale utilizzabile su entrambi i lati. Info 338 8273510.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 - furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 +iva trattabili. Tel. 0434 363149.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo** attrezzature uso estetico: luce pulsata per epilazione, ultrasuoni per modellamento, pressoterapia per drenaggio, autoclave per sterilizzazione; per informazioni contattare il numero 0481 92349.
- **Vendo** attrezzatura/arredamento salone acconciatrice causa trasferimento (2 poltrone con casco, 2 lavateste, 3 postazioni da lavoro, divano e mobili vari). Tel. 347.8073921.
- **Vendo** causa cessazione attività, gru a torre automontante Tecchio omologata, completa di radiocomando, con braccio da mt. 24 e portata massima pari a Kg. 1.700. Prezzo interessantissimo. Per ulteriori informazioni telefonare al 0481 60415, orario ufficio.
- A Tarcento **vendesi** attrezzature ed arredi salone acconciatore, possibile acquisizione anche dell'immobile. Per info Studio Tiziano Feruglio - Tel. 0432 792395 (ore ufficio 08.30-13.00 -15.00-18.30).
- **Vendo** solarium trifacciale alta pressione, lampade nuove € 300. Tel. 0432 600856.

Varie

- Azienda di trasporto e logistica specializzata nella grande distribuzione alimentare **cerca** padroncini o aziende con motrice m. 9,60 frigo in FNA munite di sponda idraulica, da inserire nelle linee di distribuzione di tutto il territorio regionale con sede in zona Udine, Pordenone e Trieste. Inviare presentazione aziendale o visura camerale aggiornata con relativi contatti telefonici a selezione.grandedistribuzione@gmail.com
- **Cerco** artigiani con attestato ponteggi. Inviare c.v. a: casasanervice@gmail.com
- **Offro** noleggio con o senza autista di furgoni aperti, chiusi, ribaltabili o con gru; tutti patente B. Per maggiori informazioni chiamare lo 0432 670083 o scrivere a info@pmpnoleggi.com
- **Vendo** ponteggi di marca Lama in alluminio e di marca Ceta. Per info e visione: 338 7615942 a Moimacco.
- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche nelle ore serali. Tel 338.5677973

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XVI - N. 11 - 2016

Direttore responsabile: Tiziana Sabadelli

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo
Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Alberto Bianchi, Salvatore Cane, Ketty Downey, Michele Feresin,
Luca Matelich, Luca Nardone, Oliviero Pevere, Isabella Plazzotta,
Raffaella Pompei, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze di gennaio 2017	pag. 4
Convertito il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017	pag. 5

Categorie

Quote albo autotrasportatori anno 2017	pag. 8
Lavori pubblici, salgono a 15 le superspecialistiche	pag. 8
Periodicità controlli e registri delle apparecchiature contenenti Gas fluorurati	pag. 9
Ape social, pensione anticipata anche per i lavoratori edili	pag. 10
Accordo SIAE sulla "riproduzione di opere protette"	pag. 10
Etichettatura nutrizionale? SI (ma non in tutti i casi) e facilmente grazie a Confartigianato	pag. 11

Scadenze contrattuali

Scadenze normative del mese di gennaio 2017	pag. 12
---	---------

Normativa del lavoro

Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, previsti altri due mesi di intervento	pag. 12
Dal gennaio 2017 obbligo di assunzione del disabile per le imprese nella fascia 15-35 dipendenti	pag. 13
Trasferta occasionale e trasferta abituale, interpretazione autentica nel Decreto Fiscale	pag. 14

CIGO e Fondi di Solidarietà, termini presentazione domande per eventi oggettivamente non evitabili	pag. 15
--	---------

Lavoro intermittente in violazione del contratto collettivo possibile solo in presenza dei requisiti soggettivi	pag. 15
---	---------

Distacco e somministrazione di lavoratori in Italia: dal 26/12/2016 comunicazione obbligatoria preventiva	pag. 16
---	---------

Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti Inps	pag. 17
---	---------

Sicurezza

Bando ISI INAIL agricoltura 2016: finanziamenti per le macchine agricole	pag. 17
--	---------

Ambiente

SISTRI, cosa attenderci per il 2017?	pag. 18
--------------------------------------	---------

Lavoro e Previdenza

Ricalcolo delle pensioni sulla base dei redditi relativi all'anno 2014	pag. 18
--	---------

Vaucher baby sitting per le artigiane	pag. 18
---------------------------------------	---------

Perequazione automaticata pensioni per l'anno 2017	pag. 19
--	---------

Accesso a pensione – Importante novità	pag. 19
--	---------

Dalle province	pag. 21
----------------	---------



Scadenze di gennaio 2017

SCADENZE DI SABATO 31 DICEMBRE PROROGATE A LUNEDÌ 2 GENNAIO 2017

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di novembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

Comunicazione acquisti da San Marino: invio telematico della comunicazione degli acquisti da operatori economici di San Marino, senza addebito dell'iva da parte del cedente, registrati a novembre.

LUNEDÌ 16 GENNAIO

Versamenti iva, irpef e contributi previdenziali - versamento unitario:

- dell'iva relativa al mese di dicembre
- delle ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre
- dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di dicembre
- dei contributi sui compensi corrisposti in dicembre a lavoratori parasubordinati
- dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in ottobre a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5.000 euro.

VENERDÌ 20 GENNAIO

Conai: presentazione della dichiarazione relativa a dicembre o della dichiarazione trimestrale e presentazione dell'autodichiarazione attestante i requisiti per la determinazione della periodicità delle dichiarazioni periodiche

Rifiuti: denuncia di inizio occupazione o delle variazioni avvenute nel 2016 per i comuni che non hanno ancora adottato il nuovo sistema tariffario

Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica eseguite nel 4° trimestre 2016.

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO

Elenchi intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie relativi al mese di dicembre e di quelli trimestrali relativi al 4° trimestre 2016.

LUNEDÌ 30 GENNAIO

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/1/2017 per chi non ha optato per la cedolare secca

MARTEDÌ 31 GENNAIO

Fatturazione di imballaggi e recipienti non restituiti nel corso del 2016 per i quali sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa

Comunicazione acquisti da San Marino invio telematico della comunicazione degli acquisti da operatori economici di San Marino, senza addebito dell'iva da parte del cedente, registrati a dicembre

Catasto terreni: denuncia all'Ufficio tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale verificatesi nel corso del 2016

Imposta sulla pubblicità: versamento dell'imposta annuale di pubblicità (o della 1ª rata trimestrale se l'imposta annuale è superiore a euro 1.549,37 e si sceglie il pagamento rateale)

Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel 4° trimestre 2016 e presentazione della dichiarazione relativa alle quantità conferite e ai versamenti eseguiti nel 2016

Tosap: versamento della 1ª o dell'unica rata da parte di chi occupa spazi pubblici

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di dicembre relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata inps

INAIL Casalinghe: versamento premio per chi avendo un'età compresa tra 18 e 65 anni svolge l'attività di casalinga/o a tempo pieno

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del quarto trimestre 2016.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di rappresentare gli interessi dei propri aderenti, garantendo una maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori. È la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i propri costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori!

Informazioni negli uffici di Confartigianato.


Confartigianato



Convertito il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017



Con l'approvazione della legge 225 del 1° dicembre 2016 è stato convertito il decreto legge 193 del 22 ottobre 2016 con cui sono state introdotte numerose disposizioni che avranno un notevole impatto sugli adempimenti fiscali periodici di imprese e professionisti (in sede di conversione in legge il decreto ha subito rilevanti modifiche ed integrazioni di cui si tiene conto nel testo che segue).

In particolare al posto dello spesometro annuale (che va presentato per l'ultima volta con riferimento al 2016) il decreto introduce dal 2017:

- lo spesometro trimestrale, ossia la comunicazione trimestrale all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture d'acquisto e di vendita (comprese bolle doganali e note di accredito o di addebito);

- la comunicazione trimestrale all'Agenzia delle entrate delle liquidazioni iva (mensili e trimestrali);

prevedendo per i suddetti adempimenti i termini e le sanzioni evidenziati nella sottostante tabella. A fronte di tali nuovi adempimenti vengono previste le seguenti disposizioni in favore del contribuente:

- l'innalzamento a 30.000 euro del limite dell'IVA trimestrale o annuale rimborsabile senza garanzia e senza visto (tale limite non vale anche per l'utilizzo in compensazione del credito annuale iva che quindi oltre 15.000 richiede comunque il visto);

	CONTENUTO	TERMINI	SANZIONI	ESCLUSIONI Esplicitamente previste dalla legge
SPESOMETRO TRIMESTRALE	Con riferimento alle fatture emesse e a quelle ricevute e registrate nel trimestre (non rilevano scontrini e ricevute fiscali) vanno trasmessi in forma analitica (non aggregata) i dati che verranno individuati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate e comunque: <ul style="list-style-type: none"> - dati identificativi delle parti; - data e numero di fattura; - base imponibile; - aliquota applicata; - iva; - tipologia dell'operazione 	Entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. La scadenza del 31/8 è a regime rinviata al 16/9. Il primo invio però avrà per oggetto il 1° semestre 2017 e andrà effettuato entro il 25/7/2017	Omesso/errato invio dati fatture: la sanzione si determina sommando € 2 per ogni fattura con dati omessi/errati (senza possibilità di applicare la disciplina del cumulo giuridico), con un massimo di € 1.000 per trimestre. I suddetti importi sono dimezzati in caso di invio corretto entro 15 giorni dalla scadenza del termine	Agricoltori in regime di esonero art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane
COMUNICAZIONE TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA	Per ciascun trimestre, dati delle tre liquidazioni mensili o della liquidazione trimestrale	Entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre. La scadenza del 31/8 è a regime rinviata al 16/9	Omessa/errata comunicazione: sanzione da 500 a 2.000 euro. I suddetti importi sono dimezzati in caso di invio corretto entro 15 giorni dalla scadenza del termine	Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale iva



- l'abrogazione degli intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi;
- l'abrogazione, già con riferimento alle operazioni del 2016, della comunicazione delle operazioni con i paesi black list;
- l'abrogazione della comunicazione dei noleggi, locazioni e leasing;
- l'abrogazione della comunicazione degli acquisti senza iva da San Marino per le operazioni annotate a partire dal 2017;
- il riconoscimento di un credito d'imposta di 100 euro in regime de minimis, utilizzabile dal 2018 in compensazione nei modelli F24, per i soggetti in attività nel 2017 con volume d'affari fino a 50.000 euro, a titolo di indennizzo forfettario del costo sostenuto per l'adeguamento tecnologico reso necessario dai nuovi obblighi di comunicazione trimestrale;
- l'emissione, dall'1/1/2018, esclusivamente in via elettronica, ma con contenuti e modalità semplificate, delle fatture per le vendite non imponibili iva di beni a turisti extrae ai sensi dell'art.38-quater del DPR 633/1972;
- la reintroduzione della possibilità di utilizzo del modello F24 cartaceo per i versamenti senza compensazioni superiori a 1.000 euro effettuati dai privati;
- la revisione della disciplina della dichiarazione integrativa a favore del contribuente ora inviabile fino al termine previsto per l'accertamento, con estensione dei casi in cui è possibile procedere alla compensazione delle conseguenti imposte a credito;
- l'abrogazione degli studi di settore sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- l'introduzione di un limite specifico alla presunzione di ricavi non dichiarati in presenza di accrediti o prelievi bancari ingiustificati dell'imprenditore (la suddetta presunzione infatti ora può essere utilizzata solo per accrediti o prelievi ingiustificati superiori a € 1.000 giornalieri o € 5.000 mensili);
- l'abrogazione della disposizione, già giudicata illegittima dalla Corte costituzionale, che consentiva l'applicazione di una presunzione di compensi non dichiarati per i versamenti e prelievi bancari ingiustificati dei professionisti;
- definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, attraverso la presentazione, entro il 31/3/2017, dell'apposito modello DA1 pubblicato sul sito di Equitalia e il pagamento dei debiti iscritti a ruolo, senza sanzioni e interessi di mora (vanno comunque versati in cinque rate, di cui 3 nel 2017 relative al 70% del debito e 2 nel 2018 relative al residuo 30%, il capitale, gli interessi diversi da quelli di mora, gli aggi, le spese di notifica e quelle per le procedure esecutive); alla definizione dei ruoli possono accedere anche i contribuenti che hanno in corso delle rateizzazioni relativamente ai predetti ruoli purchè siano versate le rate in scadenza dal 1/10/2016 al 31/12/2016);
- la chiusura automatica senza sanzioni delle partite iva inattive da almeno 3 anni e l'abrogazione della sanzione da 500 a 2.000 euro per omessa comunicazione della cessazione attività;
- la previsione della possibilità per le imprese di scomparire le ritenute subite secondo il criterio di cassa (nell'an-

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
PER LE IMPRESE ARTIGIANE E LE PMI
SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

FINANZIAMENTI ARTIGIANCASSA
Convenienza e rapidità di risposta per i tuoi investimenti in fattori produttivi anche usati. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point della Confartigianato della provincia di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Scopri i nuovi prodotti a catalogo.

 **ARTIGIANCASSA**
GRUPPO BNP PARIBAS

**La banca
per un mondo
che cambia**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



no di incasso della fattura) anziché nel periodo di competenza dei collegati redditi (condotta comunque finora tollerata in base alla circolare 24/1983);

- il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine per la consegna dei certificati dei sostituti d'imposta (fermo restando al 7/3/2016 l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche, necessarie alla predisposizione delle dichiarazioni pre-compilate);
- la modifica e l'ampliamento della sospensione dei termini nel periodo feriale;
- l'introduzione dal 2017 dell'irrelevanza per il professionista delle spese di viaggio e trasporto acquistate dal committente (analogamente a quanto previsto già dal Dlgs 175/2014 per le spese di vitto e alloggio sostenute dal 2015);
- l'applicazione della cedolare secca, in base al comportamento concludente tenuto dal contribuente, anche in caso di omessa comunicazione della proroga di una locazione su cui in precedenza era stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, omissione comunque punita con una sanzione di 100 euro (50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni);
- lo slittamento dal 16 giugno al 30 giugno (e dal 16 luglio al 30 luglio, con maggiorazione degli importi dello 0,4%) dei termini di versamento previsti per le persone fisiche relativi all'IRAP, alle imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi (IRPEF e relative addizionali, IVA da adeguamento studi, IVIE e IVAFE, sostitutiva forfetaria, cedolare secca) ai contributi previdenziali e al saldo IVA maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- lo slittamento per i soggetti IRES del termine per il versamento dell'IRES, dell'IRAP e del saldo iva maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, dal giorno 16 all'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (o all'ultimo giorno del mese successivo a quello stabilito per l'approvazione del bilancio per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio), fermo restando la possibilità di differire il versamento delle suddette imposte di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%;
- l'abolizione dell'obbligo di riportare nel quadro RW delle dichiarazioni successive i dati relativi agli immobili all'estero già segnalati in una dichiarazione dei redditi precedente (per i suddetti immobili resta solo l'obbligo di segnalare in dichiarazione il versamento dell'IVIE);
- la proroga tacita delle opzioni esercitabili in base al TUIR in assenza di revoca espressa, compresa quella per il regime di trasparenza delle srl che così, salvo revoca, verrà automaticamente rinnovato di triennio in triennio;
- l'introduzione di un importante chiarimento relativo alla disciplina del trasfertismo che, in luogo delle ordinarie disposizioni sulle indennità di trasferta previste per la generalità dei lavoratori, prevede l'abbattimento del 50% del reddito imponibile percepito a titolo di inden-

dità o maggiorazione di retribuzione in presenza delle seguenti condizioni ora esplicitate attraverso un'interpretazione autentica: 1) assenza di una sede di lavoro contrattuale; 2) attività lavorativa che comporta la continua mobilità del dipendente; 3) corresponsione di un'indennità o maggiorazione di retribuzione fissa, indipendente dallo svolgimento di una trasferta;

- la soppressione a decorrere dall'1/7/2017 di Equitalia con riattribuzione all'Agenzia delle Entrate della funzione di riscossione dei tributi;
- l'indicazione del 30 aprile come termine per la presentazione della dichiarazione annuale iva relativa all'anno precedente (per l'anno 2016 la dichiarazione va però presentata entro il 28/2/2017);
- la conferma a regime del termine del 23 luglio come scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730 da parte dei contribuenti o da parte dei caf/professionisti che abbiano già trasmesso entro il 7 luglio almeno l'80% dei modelli 730 predisposti (il suddetto termine del 23/7 per caf e professionisti vale anche per la consegna ai contribuenti della copia del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3);
- la possibilità per il CAF/professionista che ha rilasciato un visto infedele di evitare la responsabilità per il pagamento delle maggiori imposte dovute dal contribuente presentando il modello 730 rettificativo (o una comunicazione con i dati rettificati relativi al contribuente che si rifiuta di ripresentare il modello 730) e versando la sanzione per visto infedele con le normali riduzioni previste per il ravvedimento operoso (in luogo della riduzione a 1/9 che era possibile solo in caso di rettifica presentata entro il 10 novembre);
- la proroga all'1/4/2017 dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici;
- la previsione della conservazione sostitutiva da parte dello stesso Sistema di Interscambio dei documenti informatici e delle fatture elettroniche trasmessi attraverso tale sistema e memorizzati dall'Agenzia delle entrate;
- la riapertura fino al 31/7/2017 della voluntary disclosure.

Tra le novità contenute nel decreto si segnala anche:

- l'introduzione per gli uffici finanziari della possibilità di effettuare a mezzo PEC la notifica di avvisi, atti e cartelle di pagamento a ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi;
- l'introduzione di alcune modifiche alla disciplina dei depositi iva tra cui la previsione del versamento con F24 senza compensazione a cura del gestore del deposito, dell'iva dovuta in nome e per conto della ditta che estrae i beni e che emette la relativa autofattura;
- l'introduzione per chi opera nel regime forfetario di una limitazione relativa alle cessioni all'esportazione ossia alle operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del dpr 633/72, che saranno ammesse per tali contribuenti solo nei limiti e con le modalità da stabilirsi con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze che dovrà essere emanato entro il 3/3/2017.



Quote albo autotrasportatori anno 2017

Con una recente deliberazione, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ha fissato le quote di iscrizione per l'anno 2017, i cui importi sono rimasti invariati rispetto al 2016.

Le imprese iscritte all'albo alla data del **31 dicembre 2016** dovranno versare, entro la stessa data, la quota 2017 nella seguente misura:

1	Quota fissa d'iscrizione € 30,00					
2	Quota aggiuntiva dovuta in relazione alla dimensione numerica del parco veicolare (qualunque sia la massa dei veicoli) *					
	da 2 a 5 € 5,16	da 6 a 10 € 10,33	da 11 a 50 € 25,82	da 51 a 100 € 103,29	da 101 a 200 € 258,23	oltre 200 € 516,46
3	Ulteriore quota aggiuntiva dovuta per ogni veicolo di massa complessiva (peso rimorchiabile per i trattori stradali) superiore a 6 ton *					
	oltre 6 e fino a 11,5 ton € 5,16 x veicolo		oltre 11,5 e fino a 26 ton € 7,75 x veicolo		oltre 26 ton € 10,33 x veicolo	
* Si ricorda che per la determinazione dell'importo dovuto vanno considerati sia i veicoli a motore, sia i rimorchi.						

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato **esclusivamente** per via telematica sul sito www.alboautotrasporto.it, scegliendo una delle seguenti procedure: carta di credito Visa, Mastercard, Carta prepagata, Postepay o Postepay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. La prova dell'avvenuto pagamento dovrà essere conservata dall'impresa e non trasmessa al Comitato provinciale albo. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto **l'impresa verrà sospesa**, secondo le procedure previste, dall'albo stesso.

Lavori pubblici, salgono a 15 le superspecialistiche

Si allarga il numero delle categorie superspecialistiche che passa da tredici a quindici. Lo prevede il decreto attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016 articolo 89, comma 11), che dopo la firma del Ministro Graziano Delrio, è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.



Nel dettaglio vengono individuate le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento quando superano il 10% dell'importo del contratto e per le quali l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere.

Alle 13 categorie già indicate dall'articolo 12 della Legge 80/2014 (OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30) si aggiungono tra le lavorazioni superspecialistiche le categorie OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermande e simili, e OS 32, inerente alle strutture in legno. Il provvedimento individua altresì i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione di opere super-specialistiche.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano solo per le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



Periodicità controlli e registri delle apparecchiature contenenti Gas fluorurati

Dal **1° gennaio 2015** il **Reg. UE 517/2014** sui gas fluorurati a effetto serra **ha cambiato la soglia di riferimento** per le apparecchiature contenenti gas fluorurati, passando dalla quantità in peso di F-gas contenuto all'impatto ambientale espresso come tonnellate di CO2 equivalente, parametrato quindi allo specifico GWP di ogni gas.

La **soglia minima** per assoggettare ai **controlli obbligatori delle perdite ed all'obbligo del registro** è pertanto **passata** da quelle apparecchiature che contenevano almeno 3 kg di F-gas **a quelle** che ne **contengono a partire da 5 tonnellate di CO2 equivalenti** (10 ton.equiv. se le apparecchiature sono etichettate come ermeticamente sigillate).

Per ammortizzare l'effetto di questa variazione, il regolamento aveva introdotto una **deroga, fino al 31 dicembre 2016, non assoggettando** a controlli delle perdite **le apparecchiature** contenenti quantità di F-gas ≥ 5 ton.equiv. ma **con carica inferiore a 3 kg** (un caso tipico è

quello dell'R410A, che con 2,40 kg supera le 5 ton.equiv.). **A fine anno** pertanto tale **deroga cesserà i suoi effetti** ed il regime ordinario entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 anche per questi impianti, che saranno quindi assoggettati a controlli delle perdite (svolti da persone fisiche certificate) ed al registro dell'apparecchiatura.

Precisiamo inoltre che, per quanto riguarda la dichiarazione F-gas da inviare all'ISPRA, l'entrata in vigore del nuovo Reg.UE 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della stessa. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di F-gas, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in ton. di CO2 equivalenti.

Riepiloghiamo, in questa tabella, le periodicità con cui tali controlli devono essere eseguiti.

Quantità di refrigerante in ton. di CO2 equivalente	PERIODICITÀ DEI CONTROLLI	
	Senza sistema di rilevamento perdite	Con sistema di rilevamento perdite
Compresa tra ≥ 5 ton. e < 50 ton.	almeno ogni 12 mesi	almeno ogni 24 mesi
Compresa tra ≥ 50 ton. e < 500 ton.	almeno ogni 6 mesi	almeno ogni 12 mesi
≥ 500 ton.	almeno ogni 3 mesi	almeno ogni 6 mesi

Le tonnellate equivalenti sono determinate con un semplice calcolo, moltiplicando la quantità di F-gas contenuta nell'apparecchiatura per il GWP dello specifico gas. A titolo esemplificativo, riportiamo una tabella con le soglie riferite ad alcuni F-gas più diffusi.

Refrigerante	GWP	5 ton.equiv. (kg)	50 ton.equiv. (kg)	500 ton.equiv. (kg)
32	675	7,41	74,07	740,74
134a	1430	3,50	34,96	349,65
404a	3922	1,27	12,75	127,49
407a	2107	2,37	23,73	237,30
410a	2088	2,39	23,95	239,46
422d	2729	1,83	18,32	183,22
507	3985	1,25	12,55	125,47



Ape social, pensione anticipata anche per i lavoratori edili

L'ultima bozza della legge di Bilancio conferma una novità che il settore dell'edilizia aspettava da tempo: dal primo maggio del 2017 anche i lavoratori edili potranno andare in pensione a 63 anni con un anticipo fino a 3 anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia. La misura contenuta nel provvedimento per adesso arriverà fino al 31 dicembre del 2018.

Ad alcune categorie, si legge nel testo, al compimento "del requisito anagrafico dei 63 anni", viene riconosciuta "un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia".

Con l'Ape social determinate categorie di lavoratori potranno beneficiare dell'anticipo pensionistico senza oneri

aggiuntivi, grazie ad appositi bonus fiscali e trasferimenti monetari. La bozza individua le undici categorie di attività considerate come usuranti che godranno dell'uscita anticipata dal mercato del lavoro a costo zero per il contribuente: in prima linea rientreranno, infatti, gli operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di gru e di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni. Per poter accedere all'anticipo pensionistico, dovranno però essere rispettati alcuni requisiti: il lavoro usurante dovrà essere stato svolto da almeno sei anni con il versamento totale di contributi pari a trentasei anni. Gli anni di contributi scendono a trenta per chi è rimasto disoccupato e non abbia più possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. L'Ape social non potrà in ogni caso superare i 1.500 euro lordi mensili.

Accordo SIAE sulla "riproduzione di opere protette"

Informiamo che sono stati pubblicati i compensi dei diritti d'autore, in base all'accordo sottoscritto il 4 gennaio 2011, tra la SIAE e le Organizzazioni Artigiane che utilizzano macchinari per la riproduzione di opere protette pubblicate per le stampe.

I compensi dovuti alla SIAE, dovranno essere effettuati **entro il 28 febbraio 2017**, in base al prospetto riportato nella sottostante tabella, che tiene conto del numero delle apparecchiature possedute da ogni singolo Punto di riproduzione. La variazione percentuale del mese di ottobre 2016 sullo stesso mese dell'anno precedente (tasso di inflazione reale rilevato dall'ISTAT) è risultata pari a -0,1%.

DIRITTO D'AUTORE PER L'ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA PER I PUNTI DI RIPRODUZIONE
COMPENSI ANNO 2017

N.	CATEGORIA PUNTI COPIA	COMPENSO A MACCHINA	TOTALE ANNUO DOVUTO
1	Con una macchina atta alla riproduzione presente nell'esercizio	€ 219,00	€ 219,00
2	Con due macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio	€ 355,00	€ 710,00
3	Con tre macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio	€ 472,00	€ 1.416,00
4	Con quattro macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio	€ 601,00	€ 2.404,00
5	Con cinque o più macchine atte alla riproduzione presenti nell'esercizio	---	€ 2.842,00
6	Con una macchina atta alla riproduzione presente nell'esercizio (che svolge attività di fotocopiatura in via occasionale)	---	Totale dovuto per il biennio € 163,00



Etichettatura nutrizionale? Sì (ma non in tutti i casi) e facilmente grazie a Confartigianato

A partire dal **13 dicembre 2016** le etichette dei prodotti alimentari **preimballati** dovranno essere integrate con una dichiarazione nutrizionale.

Si tratta della "tabella" cui siamo già abituati per molti prodotti alimentari e che riporta i 7 valori di energia, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale riferiti ai 100 grammi o millilitri.

COME GESTIRE L'ETICHETTATURA

Questo obbligo, apparentemente oneroso per le imprese alimentari, può essere rispettato grazie ad un **software estremamente semplice, efficace ed economico**, sviluppato per le aziende associate da **Confartigianato Alimentazione**.

Con all'utilizzo di **PrimoLabel**, questo il nome scelto per il software online, le imprese alimentari possono infatti inserire semplicemente le proprie ricette utilizzando **un'ampia banca dati di ingredienti** (o inserendo i dati dei propri) e **generare immediatamente le proprie etichette complete di dichiarazione nutrizionale**.

Le ricette, protette ed accessibili solamente all'azienda che le ha inserite, restano a disposizione dell'azienda che può così avere un archivio aggiornato dei propri prodotti, completo di tutte le schede tecniche necessarie a confrontarsi con gli organi di controllo in caso di necessità.

Il software è utile anche a chi realizza prodotti che vengono venduti **sfusi o preincartati** (ad es. panifici, pasticcerie, rosticcerie...) infatti permette di stampare anche delle schede tecniche del prodotto da utilizzare per costruire il libro degli ingredienti che le aziende possono esporre vicino alle vetrine di vendita.

Tutti gli utilizzatori del software possono contribuire all'arricchimento della banca dati degli ingredienti inserendo le schede tecniche dei loro ingredienti. In questo modo un utilizzatore friulano può trovare tra gli ingredienti i dati del pistacchio di Bronte inserito da una azienda siciliana e verificato tramite la scheda tecnica del produttore. Viceversa un produttore extraregionale ha a disposizione le schede tecniche degli ingredienti locali friulani che vengono messi caricati sul sistema dai produttori locali per promuoverli a livello nazionale.

CHI È ESCLUSO

Il Regolamento europeo che norma l'etichettatura prevede un'esenzione dall'obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale per tutte le piccole imprese i cui prodot-



ti siano *"forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale"*.

Una Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute ha poi chiarito come questo punto del Regolamento vada interpretato.

Di fatto soltanto le micro-imprese (imprese che abbiano meno di 10 occupati e un fatturato o bilancio annuale inferiore ai 2 milioni di euro) sono esentate dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale, ma solamente per:

- **la vendita diretta "dal produttore al consumatore"**, senza l'intervento di intermediari (direttamente nel proprio laboratorio di produzione, in spacci aziendali, negozi gestiti dal produttore stesso, ma anche in mercati, sagre e fiere...);
- **la fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio, o alle collettività** (con il termine "livello locale" ci si riferisce al territorio della provincia e delle province contermini a quella ove ha sede il produttore).

Anche le imprese esentate dalla dichiarazione nutrizionale sono comunque tenute ad etichettare i propri prodotti ed a prestare particolare attenzione ad evidenziare correttamente gli allergeni.

COME UTILIZZARE IL SOFTWARE DI CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE

Chi desidera provare il software per l'etichettatura di Confartigianato Alimentazione, può contattare le associazioni territoriali di Confartigianato per ottenere le indicazioni necessarie.

L'acquisto del software va effettuato online utilizzando un link fornito alle aziende associate che lo richiedono.



Scadenze normative del mese di gennaio 2017

10 gennaio	Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a ottobre, novembre e dicembre 2016
15 dicembre - 15 gennaio	Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2016 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, accesso presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine. (Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)
31 gennaio	Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti devono inviare in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l'anno precedente con l'indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99)
31 gennaio	Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2016 tra azienda utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione (Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 03.07.2012)



Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, previsti altri due mesi di intervento

Dal 23 novembre 2016 le imprese che hanno esaurito i tre mesi (90 giorni) di Cassa Integrazione Guadagni in deroga possono fruire di altri **due mesi** aggiuntivi: ciascun datore di lavoro può sottoscrivere *un solo accordo* della *durata massima di due mesi (60 giornate)* la cui *decorrenza deve essere ricompresa fra il 23/11/2016 ed il 31/12/2016* con *possibile conclusione anche nel 2017*, per ciascuna unità produttiva. La possibilità di estendere l'ammortizzatore è riservata esclusivamente alle imprese con unità produttiva riconducibile a situazioni di grave difficoltà occupazionale dichiarate con decreto dell'Assessore regionale secondo la procedura prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005 ed individuate da particolari codici istat/ateco, ovvero:

- l'area di crisi industriale complessa di Trieste
- la situazione di grave difficoltà occupazionale del comparto manifatturiero sull'intero territorio regionale
- alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore del commercio nelle zone di confine (province di Trieste e Gorizia)
- alla situazione di grave difficoltà occupazionale delle imprese collocate nei territori montani delle province di Udine e Pordenone
- alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore della pesca marina sull'intero territorio regionale
- alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore dell'edilizia sull'intero territorio regionale
- alla situazione di grave difficoltà occupazionale del settore dell'autotrasporto/spedizionieri/logistica sull'intero territorio regionale

h) alla situazione di grave difficoltà occupazionale delle imprese ubicate nella zona del Sanvitese

Per poter accedere all'intervento straordinario l'impresa dovrà congiuntamente presentare la seguente doppia condizione: *avere unità produttiva ricompresa in una situazione prevista dall'art. 46 della legge regionale 18/2005 ed esaurimento dei 3 mesi (90 giorni) di cassa integrazione salariale in deroga. Le imprese artigiane iscritte all'EBIART stipulano l'accordo sindacale presso la competente sede territoriale dell'Ente Bilaterale che dovrà essere presentata al Servizio politiche del lavoro della Regione esclusivamente per il tramite di Ebiart. Possono beneficiare del trattamento di integrazione in deroga i lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, apprendisti e somministrati i quali abbiano conseguito un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga per un massimo di 346 ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per un massimo di 234 ore totali in caso di lavoratori part time fino a 20 ore settimanali. L'accordo potrà riguardare esclusivamente sospensioni o riduzioni di orario successive alla data dell'accordo stesso. Con riferimento al singolo lavoratore la sospensione o la riduzione di orario disposta dall'accordo deve avere una durata complessiva minima di 8 ore (4 ore in caso di lavoratori part time fino a 20 ore settimanali) delle quali qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno 2 ore non frazionabili per ciascuna giornata lavorativa (almeno un'ora non frazionabile in caso di lavoratori a part time fino a 20 ore).*

(Fonti: Intesa relativa alla concessione degli ammortizzatori in deroga del 21/11/2016)



Dal gennaio 2017 obbligo di assunzione del disabile per le imprese nella fascia 15-35 dipendenti

Dal 01/01/2017 tutti i datori di lavoro con una forza lavoro compresa tra **15 e 35 dipendenti** saranno tenuti ad avere alle proprie dipendenze un lavoratore disabile: dal momento in cui raggiungono i 15 dipendenti; se alla data del 1° gennaio 2017 abbiano già raggiunto i 15 dipendenti. Scompare così definitivamente il cd "principio di gradualità", il quale era stato inserito nel 1999 in fase di prima applicazione della Legge 68 (legge sui disabili) per permettere una gradualità nell'obbligo di assunzione nella fascia 15-35 dipendenti, in quanto erano proprio le imprese di minor dimensione, come quelle artigiane, le più «danneggiate» dalla norma. Quanto sopra ha consentito di dover essere soggetti all'obbligo del disabile solo all'effettuazione di nuove assunzioni, ovvero dalla 16ma. Ora tale regime transitorio termina, e pertanto dal 01/01/2017 i datori di lavoro nella fascia 15-35 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un lavoratore disabile, indipendentemente dall'effettuazione di una nuova assunzione.

NUOVO SCHEMA IN VIGORE DAL 01/01/2017

dimensione	quota di riserva per "lavoratori disabili"	quota di riserva per "categorie protette"
fino 14 dipendenti	nessun obbligo di assunzione	nessun obbligo di assunzione
da 15 a 35 dipendenti	1	nessun obbligo di assunzione

il computo dei lavoratori va effettuato in riferimento al personale occupato sul territorio a livello nazionale (Min. Lav. interpello n. 57/2009)

Si ricorda inoltre che a partire dal 01/01/2016 sono previsti i seguenti incentivi per le imprese che assumono disabili:

durata	misura incentivo	condizioni
36 mesi	70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali	<u>assunzione tempo indeterminato</u> di lavoratore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle DPR n. 915/1978
36 mesi	35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali	<u>assunzione tempo indeterminato</u> di lavoratore con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle DPR n. 915/1978
60 mesi	70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali	<u>assunzione a tempo indeterminato o tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi</u> di lavoratore con disabilità intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

Gli incentivi di cui sopra sono cumulabili con altri ad esempio se previsti per la tipologia contrattuale adottata ma comunque entro il 100% del costo salariale (Min. Lav. Interpello n. 82/2009)

Le Regioni, attraverso il Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili finanziano le spese di adeguamento delle postazioni lavoro in favore di lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, comprese:

- la rimozione delle barriere architettoniche;
- l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo;
- l'apprestamento di tecnologie di telelavoro

SISTEMA SANZIONATORIO Si ricorda infine che in tema di disabili è previsto il seguente impianto sanzionatorio:

fonte	inadempimento	sanzione
L. 68/1999 n. 68, art. 15 co 1	Obbligo di assumere i lavoratori di cui all'art. 1, L. n. 68/1999	Sanzione amministrativa di € 62,77 per ogni disabile e per ogni giorno lavorativo
L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 15, c. 1	Obbligo di inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino: - il numero complessivo di lavoratori dipendenti; - il numero ed i nominativi dei lavoratori da computare nella quota di riserva ex art. 3, L. n. 68/1999; - i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili	Sanzione amministrativa di € 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it (Fonti: L. 68/1999 e D.lgs. n. 151/2015)



Trasferta occasionale e trasferta abituale, interpretazione autentica nel Decreto Fiscale

Importante successo dell'azione di Confartigianato

Con la conversione in Legge del Decreto Legge Fiscale n. 193/2016 è stata inserita un'importante norma interpretativa sull'annosa questione del trattamento fiscale e previdenziale degli istituti della "trasferta occasionale" e della "trasferta abituale" il cd. **trasfertismo** che finora ha creato incertezza sulla disciplina da applicare ai lavoratori in materia di trasferta.

La Corte di Cassazione con un orientamento avviato nel 2012 e ribadito successivamente, aveva completamente invertito gli indirizzi precedenti individuando quale "lavoratore trasfertista" colui che ha "variabilità del luogo di lavoro". In questo modo, venivano assorbiti nel trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 6, del Testo unico delle imposte sui redditi, gli importi erogati a titolo di trasferta mediante l'imposizione al 50%. La medesima aliquota veniva quindi applicata anche ai fini contributivi. Gli organi ispettivi di Inps, del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle Entrate erano quindi intervenuti recentemente per recuperare le differenze contributive conseguenti al disconoscimento dell'applicazione dell'istituto della trasferta con particolare riferimento alle aziende dei settori dell'impiantistica, della meccanica e dell'edilizia.

Ebbene, nel decreto legge 193/2016 (Decreto Fiscale), convertito in legge il 24 novembre scorso ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata inserita (articolo 7quinquies) una importante norma interpretativa che restituisce certezza alle imprese sulle disposizioni e il trattamento contributivo e fiscale da applicare ai lavoratori in materia di trasferte.

La legge ha finalmente corretto le incertezze degli ultimi anni ripristinando di fatto quello che aveva deciso a suo tempo l'Inps nel messaggio n. 27271 del 2008, in cui si riportava che le indennità formano il reddito per il 50% **solo** se ricorrono tre condizioni: **la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.**

Coloro quindi che non ricadono in questa casistica si vedranno applicare il regime molto più favorevole di cui al comma 5 del TUIR che prevede il calcolo dell'indennità nel reddito solo oltre la soglia di 46,48 € (per le trasferte all'interno del territorio nazionale) o 77,46 € (per le trasferte all'esterno del territorio nazionale).

La norma in esame ha effetto retroattivo e pertanto fa salvi anche i comportamenti pregressi delle imprese.

Azione confederale: *l'inserimento nel testo di Legge è un importante successo dell'azione confederale: fin dalla prima pronuncia della Cassazione la Confederazione si è immediatamente attivata con l'Inps allo scopo, in primo luogo, di evitare la sostituzione dell'indirizzo di cui al messaggio del 2008 con uno diverso e coerente con quello della Cassazione. La Confederazione ha elaborato pertanto la proposta di norma di interpretazione autentica dell'art. 51 comma 6 del Tuir destinata a prevedere per legge i criteri già indicati dalla prassi amministrativa, e grazie alla forte attività di lobby confederale è stata inserita, con successo, nel Decreto Legge 193/2016.*

Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 5 e 6 del TUIR.

Comma 5: "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

Comma 6: "Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, [...omissis...] concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione".



CIGO e Fondi di Solidarietà, termini presentazione domande per eventi oggettivamente non evitabili

Per effetto del D.Lgs. n. 185 del 24/09/2016 (decreto correttivo del Jobs Act) è stato modificato il termine per la presentazione delle domande di CIGO per **eventi oggettivamente non evitabili** ed è stato fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Stante che gli **eventi oggettivamente non evitabili** sono disciplinati tanto dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) quanto dai Fondi di Solidarietà, l'INPS è intervenuta sulla questione con i messaggi n. 4752 del 23 novembre 2016 e n. 4824 del 29 novembre, fornendo istruzioni circa la modifica del termine di presentazione delle domande.

A) INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (CIGO)

Le domande di CIGO potranno essere presentate *entro la fine del mese successivo* a quello in cui si è verificato l'evento nel caso di motivazioni previste dalle causali contrassegnate dai seguenti codici evento:

- 1 motivi meteorologici-settore industria
- 2 motivi meteorologici-settore edilizia
- 3 incendi, crolli o alluvioni
- 4 impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

La suddetta norma si applica alle domande presentate dall'8 ottobre 2016 (data entrata in vigore del d.lgs. n. 185/2016) la quale supera la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall'inizio del singolo evento di sospensione o riduzione.

L'Istituto chiarisce che è possibile inviare un'unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è ve-

rificato uno degli eventi in esame. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.

ESEMPLI: • per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 ed il 12 ottobre, può essere presentata un'unica domanda il cui termine di presentazione per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016; • per eventi meteo accaduti nei giorni 5 e 25 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte entro il termine del 31 dicembre 2016.

Circa l'allegazione dei bollettini meteo, stante la possibilità di presentare un'unica istanza, ciò facilita e semplifica gli adempimenti probatori, in quanto il bollettino meteo potrà interessare un maggior arco temporale consentendo alle aziende di avere a disposizione un maggior arco temporale.

B) FONDI DI SOLIDARIETÀ

A differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a:

- 1 incendi, crolli o alluvioni
- 2 impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità

Quanto sopra in forza del fatto che, in linea generale, per i Fondi di Solidarietà non sono eventi integrabili le intemperie stagionali (eventi meteorologici).

(Fonti: messaggi INPS n. 4752 del 23/11/2016 e n. 4824 del 29/11/2016)

Lavoro intermittente in violazione del contratto collettivo possibile solo in presenza dei requisiti soggettivi

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito in materia di lavoro intermittente in merito alla possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere il **divieto di ricorso al lavoro intermittente**.

La nota ministeriale chiarisce che la contrattazione collettiva può **anche escludere la sussistenza di ipotesi oggettive** di ricorso al lavoro intermittente non ritenendo di individuare ragioni ed esigenze produttive giustificatrici.

Il ministero comunica inoltre che è comunque **legittimo** il ricorso al lavoro intermittente nel **caso in cui sussistano i requisiti soggettivi**, a prescindere dalla previsione restrittiva del CCNL; pertanto il contratto di lavoro intermittente **può essere concluso in ogni caso** con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. La nota prosegue concludendo che nel caso di ricorso al lavoro intermittente **in violazione delle clausole contrattuali** che escludano il ricorso a tale tipologia contrattuale, salvo che non ricorrano i **requisiti soggettivi di età** del

lavoratore, al rapporto di lavoro troverà applicazione la sanzione della **conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**. Questo nuovo orientamento è produttivo di effetti dalla data della nota ministeriale, ovvero dal 4 ottobre 2016, pertanto i contratti di lavoro intermittente stipulati fino a quel momento in forza del precedente orientamento ministeriale sono da ritenersi legittimi.

CCNL AUTOTRASPORTO MERCI

Si ricorda che nel comparto artigiano è prevista una clausola di divieto di ricorso al lavoro intermittente nel CCNL Autotrasporto Merci. Infatti nelle premesse al Capitolo III - Mercato del Lavoro - all'ottavo capoverso viene previsto: **"Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono di non applicarli al settore"**.

(Fonti: nota del Ministero del Lavoro n. 18194 del 4 ottobre 2016)



Distacco e somministrazione di lavoratori in Italia: dal 26/12/2016 comunicazione obbligatoria preventiva

Dal 26/12/2016 le imprese stabilite **in un altro Stato membro dell'Unione Europea, oppure in uno Stato terzo (extra UE) ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro**, che distaccano lavoratori in Italia, devono **inviare una comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del periodo di distacco.**

Il D.Lgs. n. 136/2016 introduce anche in Italia l'obbligo di comunicazione del distacco come negli altri Paesi europei, in attuazione della direttiva europea n. 2014/67/UE, la quale disciplina in modo specifico il distacco transnazionale di lavoratori in ambito UE.

L'obiettivo del decreto è quello di garantire, in ossequio alla direttiva, la circolazione dei servizi e la libera concorrenza ed al contempo garantire i diritti dei lavoratori sia distaccati che locali, evitando indebiti vantaggi per le imprese estere sia europee che extra UE che, distaccando lavoratori privi di tutele minime, generano non solo una concorrenza sleale tra le imprese locali ed estere ma anche differenze di trattamento tra i lavoratori distaccati e quelli locali (il cd *dumping sociale*).

La comunicazione preventiva di distacco va resa in modo telematico tramite lo specifico modello UNI_Distacco_UE da inviarsi previa registrazione dell'utente tramite il sito del Ministero del Lavoro utilizzando il portale www.lavoro.gov.it.

DISTACCO TRANSNAZIONALE TRA AZIENDE LOCATE NELL'UNIONE EUROPEA D.LGS. N. 136/2016 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 2014/67/UE

Il decreto si applica alle:

- imprese stabilite in un altro Stato membro dell'UE che nell'ambito di una prestazione di servizi distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa anche appartenente allo stesso gruppo*
- agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia (all'agenzia di somministrazione non è richiesta l'autorizzazione prevista per le agenzie italiane a condizione che dimostrino di operare in forza di un'autorizzazione equivalente rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro)*
- ipotesi di cabotaggio* nel settore del trasporto su strada*
- imprese stabilite in uno Stato terzo (quindi extra UE) che distaccano lavoratori in Italia.*

Obblighi e adempimenti dal 26/12/2016

1) Comunicazione del distacco

L'impresa distaccante straniera ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, tramite il modello "**UNI_Distacco_UE**" da inviarsi entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco utilizzando il portale www.lavoro.gov.it.

2) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi,

3) designare un referente per tutto il periodo di distacco: con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di II livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

4) documentazione del distacco: l'impresa distaccante ha l'obbligo, durante il periodo di distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione di conservare, di mettere a disposizione specifica documentazione con copia in lingua italiana. L'impresa comunitaria che opera in Italia in regime di distacco mantiene il regime contributivo ed assicurativo del Paese di origine per un periodo massimo di 24 mesi mediante il possesso del Mod. A1 (ex E 101) rilasciato dal competente Istituto dello Stato di invio.

Conseguenze del distacco transnazionale non genuino

- Il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione
- il distaccante ed il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, in ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000
- qualora il distacco riguardi minori, il distaccante ed il distaccatario sono puniti con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda aumentata fino a € 300 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.

Responsabilità solidale

Il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l'appaltatore nonché per ciascuno degli eventuali subappaltatori, in caso di distacco transnazionale. Tale responsabilità solidale vale per 2 anni dalla cessazione dell'appalto.

La responsabilità solidale opera sulle retribuzioni ivi comprensivo il Trattamento di Fine Rapporto, sui contributi e premi assicurativi dei lavoratori distaccati, che prestano o che hanno prestato l'attività lavorativa nel nostro Paese. I lavoratori potranno far valere i propri diritti relativamente alle condizioni di lavoro e di occupazione in sede amministrativa e giudiziale.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it.

(Fonti: d.lgs. n. 136/2016 del 17/07/2016 pubblicato nella G.U. n. 169 del 21/07/2016 e DM 10/08/2016 pubblicato nella G.U. del 27/10/2016 n. 252)



Fondo di Integrazione Salariale (FIS), chiarimenti Inps

L'Inps, con la circolare nr. 176/2016, ha fornito il quadro complessivo del Fondo di integrazione salariale (FIS), in particolare indicando qual è il campo di applicazione e le istruzioni operative per il versamento della contribuzione dovuta; inoltre ha illustrato quali sono le prestazioni erogate dal Fondo (che saranno analizzate nella 2° parte della prossima circolare).

IMPRESE RIENTRANTI NEL FIS

Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che **occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori**, tipologie e classi dimensionali **non rientranti** nell'ambito di applicazione della **Cassa integrazione guadagni** ordinaria e straordinaria e che **non hanno costituito Fondi di solidarietà** bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

L'Inps ha indicato in una tabella allegata alla circolare in commento l'elenco delle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale, con distinzione della codifica aziendale tramite il codice statistico contributivo CSC, il codice di autorizzazione e il Codice ATECO2007. Viene sottolineato che la tabella allegata alla circolare ha natura indicativa dei datori di lavoro iscrivibili al FIS e non esaustiva.

IMPRESE ARTIGIANE E AZIENDE CHE APPLICANO CCNL DEL SETTORE ARTIGIANO

Con specifico riferimento al **settore dell'artigianato**, le imprese con caratteristiche proprie delle imprese arti-

giane di cui alla Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato), indipendentemente dal contratto collettivo applicato, sono obbligatoriamente iscritte al **Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato - FSBA** - e non rientrano nel campo di applicazione del **Fondo** di integrazione salariale.

L'INPS precisa invece che le **imprese prive** delle caratteristiche di cui alle **Legge n. 443/1985**, se operanti in **settori non coperti** dalla normativa in materia di **integrazione salariale** o da altri **fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi** sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative **del settore artigiano**, saranno **iscritte al Fondo** di integrazione salariale (FIS) nel caso in cui occupino più di 5 dipendenti.

CONTRIBUZIONE DOVUTA DAL 1° GENNAIO 2016

L'aliquota ordinaria di finanziamento del fondo, ripartita nella misura di 2/3 a carico datore e 1/3 a carico lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è pari a:

- **0,65% della retribuzione mensile imponibile** ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 15 dipendenti**
- **0,45% della retribuzione mensile imponibile** ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti per i datori di lavoro che occupano mediamente **da più di 5 a 15 dipendenti**.

Ulteriori informazioni sull'argomento sono reperibili nel testo scaricabile dal sito internet www.confartigianatofvg.it.

(Fonti: circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016)



Bando ISI INAIL agricoltura 2016: finanziamenti per le macchine agricole

Attraverso il **Bando ISI INAIL Agricoltura 2016** l'INAIL finanzia microimprese e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di **trattori agricoli o forestali** o di **macchine agricole e forestali**, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

Gli interventi sono suddivisi su 2 assi, a seconda dei destinatari:

- Asse 1: giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria (disponibilità 5 milioni di euro)
- Asse 2: generalità delle imprese agricole (disponibilità 40 milioni di euro).

Il contributo, a fondo perduto, è pari al 40% dell'investimento (50% per i giovani agricoltori) e può variare da 1.000 a 60.000 euro.

Per partecipare al bando è necessario compilare la domanda accedendo alla sezione **"servizi online"** dal sito www.inail.it entro le ore 18.00 del **20 gennaio 2017**.

A partire dal 1° febbraio 2017 le imprese che avranno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la domanda potranno scaricare il proprio codice identificativo e partecipare al click day, la cui data sarà resa nota dopo il 30 marzo 2017.

Informazioni su www.inail.it



SISTRI, cosa attenderci per il 2017?

Siamo alle solite! Il 31 dicembre è alle porte e il destino del SISTRI è quanto mai incerto. Il Ministero dell'Ambiente, nonostante la gara per il nuovo gestore sia stata aggiudicata, non ha ancora firmato il relativo contratto; è pertanto verosimile, per non dire inevitabile, che anche per il 2017 l'operatività del sistema e le relative sanzioni - ad esclusione di quelle relative all'iscrizione e pagamento del contributo - saranno sospesi. Il consiglio, in ogni caso, è di attendere le disposizioni ufficiali.

Si ricorda che i soggetti attualmente obbligati ad aderire al SISTRI sono: enti e le imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; enti e imprese che effet-



tuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.



Ricalcolo delle pensioni sulla base dei redditi relativi all'anno 2014

La Direzione Generale dell'INPS, con messaggio n. 4860 del 1° dicembre 2016 ha comunicato di aver provveduto a ricostituire a livello centrale tutte le pensioni per le quali, alla data del 31 marzo 2016, risultano rientrate le dichiarazioni reddituali relative all'anno 2014 (RED). Il ricalcolo è stato effettuato con **arretrati al 30 novembre 2016** quindi la **rata di pensione aggiornata** è stata posta in pagamento **a partire dal mese di dicembre 2016**. Nel caso in cui i redditi trasmessi abbiano prodotto **conguagli a credito** di importo fino a 500,00 euro e in assenza di precedenti debiti, le differenze sono state poste in pagamento **lo stesso 1° dicembre**. Nel caso di **conguagli a**

debito non verranno recuperati se il debito è di importo fino 12,00 euro, mentre se l'importo è superiore saranno avviati i piani di **recupero** centrale **dalla rata di pensione di marzo 2017** per consentire agli interessati, una volta ricevuto il modello TE08IND, di contattare la Sede per l'eventuale rettifica di dichiarazioni reddituali errate.

Ai soggetti per i quali non risulta rientrata la dichiarazione reddituale per l'anno 2014 verrà inviata un'apposita comunicazione per ricordare l'obbligo di dichiarazione entro i termini previsti dall'Istituto per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito.

Vaucher baby sitting per le artigiane

Con circolare del 12 dicembre 2016 l'Inps ha impartito le istruzioni e attivato la procedura per l'inoltro delle domande relative all'estensione del vaucher per l'acquisto di **servizi di baby sitting** o per far fronte agli oneri dei servizi



per l'infanzia (asili ecc. accreditati) alle **madri lavoratrici autonome o imprenditrici**. L'approvazione della norma, avvenuta a seguito di una forte azione di Lobbying del Movimento Donne di Confartigianato Imprese, col decreto ministeriale 1° settembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2016 prevede, in via sperimentale, l'estensione dell'erogazione del vaucher per l'acquisto di baby-sitting o per i servizi all'infanzia (già previsto per le dipendenti e similari) in sostituzione del congedo parentale (massimo 3 mesi) e può essere erogato fino ad un massimo di € 600 mensili. Per il 2016 **le domande vanno inoltrate entro il 31 dicembre 2016** tramite il portale dell'Inps o recandosi presso gli sportelli del Patronato INAPA, muniti di ISEE in corso di validità.



Perequazione automatica pensioni per l'anno 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 17 novembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 23 novembre 2016, ha comunicato l'aumento di perequazione automatica delle pensioni.

Per l'anno 2015 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi con effetto dal 1° gennaio 2016, già determinata in via provvisoria nella misura del 0,0%, è stata confermata - in via definitiva - nella stessa misura. Pertanto le prestazioni non subiranno alcun conguaglio.

Per l'anno 2016 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni da applicarsi dal 2017 è determinata nella misura previsionale dello 0,0%. Pertanto, l'importo provvisorio di tutti i trattamenti pensionistici (anche superiori all'importo del trattamento minimo) che sarà posto in pagamento nell'anno 2017 sarà pari a quello del 2016.

IMPORTI DEFINITIVI 2016 E PROVVISORI 2017

TRATTAMENTI MINIMI

IMPORTO MENSILE		IMPORTO ANNUO			
€ 501,89		€ 6.524,57			
ASSEGNI VITALIZI		PENSIONI SOCIALI		ASSEGNI SOCIALI	
IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUO
€ 286,09	€ 3.719,17	€ 369,26	€ 4.800,38	€ 448,07	€ 5.824,91

Accesso a pensione – Importante novità

Estensione dei destinatari in virtù del comma 15bis dell'articolo 24 della riforma Monti

Norma Eccezionale - Interessante per i nati del 1952

Il Ministero del Lavoro ha modificato l'orientamento circa i destinatari della norma eccezionale già prevista per i **nati nel 1952**, che potevano accedere al pensionamento anticipato rispetto alla Manovra Monti, solo se al 28/12/2011 avevano lo status di lavoratori dipendenti del settore privato, includendo invece ora tra questi i soggetti che sempre al 28 dicembre 2011, erano lavoratori autonomi, ovvero privi di occupazione ovvero lavoratori del settore pubblico. Sulla base di tale nuovo orientamento l'INPS ha fornito disposizioni alle proprie sedi per la corretta individuazione dei nuovi destinatari.

Con nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro ha assunto un orientamento diverso da quello adottato finora, ritenendo che tra i soggetti destinatari della norma siano da ricomprendere anche coloro che al 28 dicembre 2011: • prestavano attività di lavoro autonomo; • svolgevano attività lavorativa presso una pubblica amministrazione; • erano privi di occupazione, purché in possesso dei **requisiti di accesso alla pensione maturati in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato**. Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori) la prestazione dovrà essere liquidata a carico del FPLD, ancorché sussistano contributi da lavoro autonomo eccedenti quelli necessari per il raggiungimento dei prescritti requisiti; in tal caso tale contribuzione potrà dar luogo a supplemento secondo le regole generali. Qualora il soggetto volesse ottenere la prestazione con la considerazione della contribuzione afferente anche alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dovrà accedere a pensione secondo le regole generali. L'Istituto specifica inoltre che qualora l'anzianità contributiva sia maturata nel FPLD utilizzando contribuzione derivante da un rap-



porto di lavoro **non di natura privata**, la norma eccezionale non può trovare applicazione. Le disposizioni dell'Istituto sembrano difficilmente applicabili per i soggetti che al 28 dicembre 2011 avevano lo *status di dipendenti pubblici*.

Per la individuazione dell'intera platea dei destinatari della norma si riportano di seguito due tabelle riepilogative utili anche per la rilevazione dei diversi requisiti richiesti a vecchi e nuovi beneficiari.



UOMINI

Status lavorativo al 28 dicembre 2011	Requisiti da far valere al 31/12/2012		LIQUIDAZIONE (a 64 anni + sdv)
DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO	CONTRIBUZIONE FPLD	35 anni di contributi 60 anni di età Quota 96	La prestazione è liquidata dal FPLD ma in presenza di contribuzione da lavoro autonomo - <i>eccedente quella necessaria per il perfezionamento dei requisiti</i> - può essere liquidata da una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi.
	CONTRIBUZIONE MISTA	35 anni di contributi 61 anni di età Quota 97	La prestazione è liquidata a carico di una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi.
LAVORATORE AUTONOMO	35 anni di contributi 60 anni di età Quota 96		La prestazione è liquidata a carico del FPLD. I contributi versati nelle GG.SS. possono dar luogo a supplemento.
NON OCCUPATO	MATURATI CON CONTRIBUTI VERSATI O ACCREDITATI IN QUALITÀ DI DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO		<i>Qualora si vogliano utilizzare tutti i contributi in prima liquidazione non si può accedere a pensione con la norma eccezionale.</i>
DIPENDENTE DEL SETTORE PUBBLICO	35 anni di contribuzione 60 anni di età Quota 96		QUESTIONE APERTA
	MATURATI CON CONTRIBUTI VERSATI O ACCREDITATI IN QUALITÀ DI DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO		

DONNE

Status lavorativo al 28 dicembre 2011	Requisiti da far valere al 31/12/2012		LIQUIDAZIONE (a 64 anni + sdv)
DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO	CONTRIBUZIONE FPLD	60 anni di età 20 anni di contributi	La prestazione è liquidata dal FPLD ma in presenza di contribuzione da lavoro autonomo - <i>eccedente quella necessaria per il perfezionamento dei requisiti</i> - può essere liquidata da una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi.
	CONTRIBUZIONE MISTA		La prestazione è liquidata a carico di una delle GG.SS. dei lavoratori autonomi.
LAVORATORE AUTONOMO	60 anni di età 20 anni di contributi		La prestazione è liquidata a carico del FPLD. I contributi versati nelle GG.SS. possono dar luogo a supplemento.
NON OCCUPATO	MATURATI CON CONTRIBUTI VERSATI O ACCREDITATI IN QUALITÀ DI DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO		<i>Qualora si vogliano utilizzare tutti i contributi in prima liquidazione non si può accedere a pensione con la norma eccezionale.</i>
DIPENDENTE DEL SETTORE PUBBLICO	60 anni di età 20 anni di contribuzione		QUESTIONE APERTA
	MATURATI CON CONTRIBUTI VERSATI O ACCREDITATI IN QUALITÀ DI DIPENDENTE DEL SETTORE PRIVATO		

Chi rientrasse nelle casistiche sopraindicate, o vuole maggiori informazioni nel dettaglio per rivedere la propria posizione assicurativa, è invitato a passare in tutti gli sportelli del **Patronato INAPA** presso gli uffici di Confartigianato.



Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Una costante azione di formazione aziendale, specificatamente in questo periodo di crisi economica e di liquidità, è la base per la sopravvivenza di molte realtà imprenditoriali. Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire una attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- Accesso al credito e finanziamenti (referente dott.ssa Francesca Secco) – 040/3735214
- Normative di gestione contabile (referente dott.ssa Mariagrazia Huez) – 040/3735210
- Normative Ambientali, di sicurezza e di igiene del lavoro (referente dott.ssa Sara Olivieri) – 040/3735258
- Normative di gestione dei rapporti di lavoro (referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli) – 040/3735257
- Gestione utenze energetiche (referente Paolo Soloperto) - 040/3735208.

Per programmare il momento formativo nelle tematiche prescelte invitiamo le Imprese a contattare la Segreteria di Direzione – Sig. Luca Matelich (040/3735202) – che coordinerà lo staff formativo o direttamente i referenti segnalati.

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Utenze energetiche agevolate con Confartigianato

Energia elettrica e gas metano

Confartigianato Trieste ha costituito, insieme ad altre associazioni del sistema Confartigianato del Nord Est, il Caem (Consorzio Acquisti per l'Energia e le Multiutility), con lo scopo di acquistare sul libero mercato energia elettrica e gas a prezzi decisamente più convenienti di quelli applicati al singolo. In questo modo le imprese aderenti al Consorzio possono usufruire di una sensibile riduzione dei costi energetici (energia elettrica e gas metano). Le imprese associate a Confartigianato Trieste possono esaminare l'entità del risparmio tramite una valutazione gratuita dei propri consumi, confrontando i costi applicati dal fornitore attuale con quelli che il Consorzio ha ottenuto dai grossisti di energia. Per richiedere questa consulenza gratuita e ottenere così tutte le informazioni necessarie a valutare la convenienza della proposta Caem, è possibile recarsi, previo appunta-

mento, all'Ufficio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Confartigianato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).

UTENZE DOMESTICHE DI ELETTRICITÀ E GAS

Le famiglie degli **imprenditori** associati e quelle dei loro **dipendenti** hanno accesso a un'offerta espressamente dedicata a loro per la fornitura di elettricità e gas.

Grazie infatti all'accordo tra AIM Energy e Confartigianato, le tariffe applicate godono di sconti calcolati sui prezzi definiti dall'Autorità per l'Energia. Facendo riferimento ai consumi energetici medi delle utenze servite è stato calcolato un risparmio di 110 euro all'anno per singolo soggetto. Per usufruire di questa opportunità è sufficiente rivolgersi all'Ufficio Ambiente, Sicurezza ed Energia di Confartigianato Trieste (sig. Paolo Soloperto tel. 040 3735208).

Pordenone

Dedicato alla reclame della Zanussi il Calendario 2017 di Confartigianato Pordenone

Una copia è a disposizione degli associati presso la sede

Dovendo scegliere un tema per il Calendario del 2017 di Confartigianato Pordenone, quest'anno – e siamo ancora nel 2016 – in cui si ricordano i cent'anni della Zanussi, l'attenzione è caduta proprio su questa grande azienda, nata

artigiana, un secolo fa. Scegliendo però un aspetto, e non marginale, in cui la Zanussi, anche in questo caso, ha fatto la storia. La sua reclame, o pubblicità, dei propri prodotti. Privilegiando, in questo caso, l'aspetto forse più artigiana-



Pordenone

le, ovvero la grafica. Ecco dunque che nel Calendario 2017 di Confartigianato Pordenone vengono proposte alcune delle immagini storiche della pubblicità Zanussi, a partire da quella dedicata alle cucine a legna di Antonio Zanussi, al lancio di marchi che hanno resistito al tempo come Rex, o di quelli poi scomparsi, ma che restiscono nei ricordi di molti, come Naonis, come il famoso slogan "Lui per lei vuole Naonis". Ma si evidenzia anche la storia dell'elettrodomestico dagli inizi del secolo scorso, con le cucine

a legna, per l'appunto, per passare a quelle a gas, dal frigorifero, al televisore. Un breve excursus che si ferma agli anni 60 e che racchiude, per immagini, un altro pezzetto della storia della Zanussi che non solo ha contribuito alla crescita del territorio, ma è stata fucina di imprenditori e "scuola" per tanti che, dopo un'esperienza in quell'azienda, si sono messi in proprio. **Una copia del calendario 2017 è disponibile presso la sede di Confartigianato Pordenone a disposizione degli associati.**

Corsi di aggiornamento obbligatori per RSPP datori di lavoro

Confartigianato Pordenone sta pianificando le date per la formazione

A partire dal D.Lgs. 626/94 e fino ad arrivare all'attuale D.Lgs. 81/08, è stata prevista la facoltà per i datori di lavoro delle imprese artigiane di **svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P.** (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), frequentando un apposito corso di formazione. Con l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è stato disciplinato, fra gli altri aspetti, **l'aggiornamento obbligatorio per tutti i datori di lavoro R.S.P.P. che avessero frequentato il relativo corso antecedentemente all'11 gennaio 2012, di durata variabile a seconda della classe di rischio dell'azienda:**

- Attività a rischio alto: 14 ore
- Attività a rischio medio: 10 ore
- Attività a rischio basso: 6 ore

ATTENZIONE: la classe di rischio dell'azienda va individuata in base ai codici ATECO dell'attività, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011. E' obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento so-

pra riportato entro l'11 gennaio 2017 per tutti coloro i quali abbiano frequentato il corso per R.S.P.P. con le modalità in vigore prima dell'11 gennaio 2012. L'obbligo riguarda quindi anche tutti coloro che avevano frequentato il vecchio **corso previsto dal D.Lgs. 626/94** (anche se svolto negli anni '90). Nel caso non si ottemperasse all'obbligo di aggiornamento, e non si nominasse un RSPP esterno, è prevista la sanzione di cui all'art. 55 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, ovvero "arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro", con l'obbligo ulteriore di frequentare il relativo corso.

Per l'iscrizione ai prossimi corsi in programma per fine Dicembre 2016 e inizio Gennaio 2017, si prega di contattare al più presto:

Manola Furlanetto tel. 0434 509 250

e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it

Jody Bortoluzzi tel. 0434 509 261

e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it

Aggiornamenti obbligatori in materia di sicurezza per i lavoratori assunti prima dell'11 gennaio 2012

In partenza i corsi presso Confartigianato Pordenone

L'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina l'obbligo di formazione, in capo al datore di lavoro, nei confronti dei propri lavoratori, mediante corsi di durata variabile fra le 8 e le 16 ore, in relazione alla tipologia di attività. La formazione erogata a cura dei datori di lavoro ai lavoratori che già erano in forza alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012) viene riconosciuta valida, sempre che la stessa possa essere comprovata efficacemente con idonea documentazione (verbali, registri di presenza, attestati, programmi dei corsi) e sempre che sia stata effettuata fra l'11 gennaio 2007 e il 10 gennaio 2012. Per questi lavoratori è previsto **l'obbligo di frequentazione di un corso di aggiornamento di 6 ore entro l'11 gennaio 2017, qualsiasi mansione essi svolgano (compresi gli impiegati)**. L'obbligo non opera per coloro che hanno già frequentato il percorso di formazione completo

previsto dagli Accordi Stato Regioni 21 dicembre 2011.

Attenzione: fra i lavoratori sono sempre ricompresi anche i soci che prestano la loro attività.

Ricordiamo che nel caso non si ottemperasse all'obbligo di aggiornamento, è prevista la sanzione di cui all'art. 55 comma 5 lett. c) del D.Lgs. 81/08, ovvero "arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro".

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. Per l'iscrizione ai prossimi corsi in programma per fine Dicembre 2016 e inizio Gennaio 2017, si prega di contattare al più presto: Manola Furlanetto tel. 0434 509 250 e-mail: formazione@confartigianato.pordenone.it, Jody Bortoluzzi tel. 0434 509 261 e-mail: j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it



Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	GENNAIO 2017	FEBBRAIO 2017
Primo Soccorso (rischio medio - 12 ore)		Udine
Aggiornamento di Primo Soccorso (rischio medio - 6 ore)		Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)		Udine
Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)		Udine
Antincendio (rischio basso - 4 ore)		Udine
Antincendio (rischio medio - 8 ore)		Udine
LAV - Formazione di base dei lavoratori		Udine
RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Udine	
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori		Udine
CGA - Conduttore Gru su Autocarro	Udine	
CGE - Conduttore Gru Edile a Torre	Udine	
LSS - Addetti alla segnaletica stradale (corso di 8 ore per lavoratori)	Udine	
LSS - Addetti alla segnaletica stradale (corso di 12 ore per preposti)	Udine	
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore)		Udine
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili	Udine	Udine



CercArti

Imprese friulane in rete

www.cercarti.it

CercArti è un progetto di Confartigianato Udine che offre gratuitamente l'opportunità a tutte le imprese associate di promuoversi e farsi trovare online. All'interno di **CercArti.it** ogni azienda può creare e gestire la propria pagina web, usufruendo della rete e della forza di Confartigianato.



ALIMENTAZIONE



ARTISTICO

AUTORIPARAZIONE E
MANUTENZIONI

BENESSERE

COMUNICAZIONE E
SERVIZI

COSTRUZIONI



IMPIANTI



USCIO E ARREDO

MINIATURE E
SIMPONATURE

MODA



SERVIZI E TERZINHO



TRASPORTI



Udine

Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi

#Elmo: la nuova risposta di Confartigianato Udine alla sicurezza sul lavoro

Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG), di cui sempre più spesso si sente parlare, sono la nuova frontiera della sicurezza in azienda. Ma che cosa sono esattamente, e come incontrano le esigenze delle piccole imprese?

I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro sono insiemi di regole (indicazioni organizzative – **chi fa cosa** - e operative – **come e quando lo fa**) che l'azienda si dà per assicurare il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro responsabilizzando tutte le figure aziendali. Nati sulla scia dei sistemi qualità (con cui condividono il medesimo processo logico) per le imprese più strutturate, grazie a progressive semplificazioni possono oggi essere applicati con successo anche nelle micro-imprese con 3 grandi benefici:

- una miglior organizzazione dei processi aziendali
- un consistente sgravio del premio INAIL (l'adozione del sistema consente di ottenere, in unica soluzione, i 100 punti necessari per presentare il modello OT24)
- l'esenzione dalla sanzione amministrativa prevista a carico dell'azienda dal D.Lgs. 231/01, nel nostro caso a seguito di infortunio (con alcuni accorgimenti come vedremo in seguito).

Nelle piccole aziende, inoltre, è espressamente previsto che l'INAIL finanzia l'adozione di tali sistemi, ad esempio mediante i bandi ISI.

I Modelli di Organizzazione e Gestione sono anch'essi insiemi di regole organizzative e operative, adottati allo scopo di prevenire una serie di reati che possono comportare gravi conseguenze per l'azienda. Sono corredati - rispetto ad un SGSL - di un sistema sanzionatorio (in caso di mancato rispetto di tali regole) e di un organo di vigilanza chiamato appunto a verificare il corretto funzionamento e l'osservanza del modello.

Limitatamente alla sicurezza sul lavoro, un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro con un apparato sanzionatorio e un organo di vigilanza può diventare un Modello di Organizzazione e Gestione esimente ai fini del D.Lgs. 231/01. Approfondiamo meglio quest'ultimo tema.

CHE COSA È IL D.LGS. 231/01 E COSA PREVEDE A CARICO DELLE AZIENDE?

Il D.Lgs.231/01 prevede che, per tutta una serie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società di appartenenza da parte di amministratori, direttori o figure sottoposte al controllo degli stessi, accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche, sussista anche una responsabilità amministrativa della società stessa, che sarebbe chiamata a rispondere con il proprio patrimonio.

Il ventaglio dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01, inizialmente limitato a reati di natura societaria quali truffa ai danni dello Stato, frode informatica, corruzione, ecc., è stato successivamente ampliato comprendendo i reati di **omicidio colposo** e **lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche**.



Un esempio per chiarire: se un lavoratore subisce infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni (sufficienti perché si configuri il reato di lesioni gravi, e non siamo molto distanti dalla realtà), viene accertato che l'infortunio è stato commesso con violazione delle norme antinfortunistiche (es. il lavoratore utilizzava un'attrezzatura non a norma, o non era stato adeguatamente formato), viene riconosciuto un vantaggio per l'ente (ad esempio in termini di risparmio economico conseguente al mancato acquisto di una nuova attrezzatura o alla mancata formazione), allora anche la società può essere chiamata a rispondere con una sanzione amministrativa – che può andare dalla sanzione pecuniaria all'interdizione, alla confisca.

Esiste una via di fuga? Fortunatamente sì! per espressa previsione del D.Lgs. 231/01, infatti, la società è esente da responsabilità, anche in caso di commissione del reato da parte di persone afferenti alla stessa, se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione con determinate caratteristiche.

LA SOLUZIONE DI CONFARTIGIANATO UDINE SERVIZI

A fronte del nuovo panorama normativo e della crescente attenzione sugli strumenti descritti, Confartigianato Udine Servizi ha sviluppato #Elmo, un nuovo sistema di assistenza che consentirà alle aziende di:

- dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro con costi e impegni limitati
- tutelarsi dalle responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/01
- avere un ritorno sull'investimento grazie alla riduzione del premio INAIL, per ogni anno di mantenimento del sistema, mediante il modello OT24.

Per informazioni rivolgersi agli uffici di Confartigianato Udine.